

# L'ISTORIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

## SUL COMMERCIO DI TRIESTE

*prima dell'apertura del Porto-franco.*

DELL' IMPERIO DELLA SER.MA REP.CA DI VENETIA

*nel Mar Adriatico.*

(Continuaz. V. N. antecedente).

“Mostrano ancora consenso di molti Principi, e Potentati le licenze chieste da loro per transitar vettouaglie nel Mare. Ve ne sono molte concesse à Marchesi di Ferrara, alla Città di Cesena, allo stato di Rauenna, à Malantesti sig. di Rimini, e Rè d' Vngheria, à Ragusei, al Rè di Napoli, all' Imperatore stesso, et al Pontefice ancora, che sarebbe troppo longo riferirle tutte. Io ne hò da libri publici Raccolte 39, essendo anche certo, che ue ne sono dell' altre. Tra q.te sono notabili per la grandezza de Principi, che hano richieste le concessioni fatte ad istanza del Pontefice, e suoi Ministri, come dell' anno 1469 all' Arcivescouo di Spalatro Gou.re della Marca, et al Patriarca Antiocheno Gou.re della Romagna di poter condurre grano dalla Marca, e del 1477. Sisto IV per un suo Breue ricercò di poter condurre grano dalla Marca in Cesena, e del 1505 Giulio II per per suo Breue chiese licenza di portar furmento dalla Marca in Roma. Similm.te le licenze chieste dall' Imperatore Federico III nel 1478, e 79 di condurre Vettouaglie à suoi Castelli di Carso, Puglia, et Abruzzo. Mà in Principi minori è notabile una del 1399 essendo contratto matrimonio tra Guglielmo Arciduca d' Austria, e la Sorella di Ladislao Rè di Napoli, e uolendola il marito, et il fratello condurre per Mare da Puglia alla Riuiera di Dalmatia con 12 Vascelli trà Galere, e Nauili dimandarono Saluo condotto pei i Legni, e per le persone, et il Saluo condotto fù concesso à compiacenza di quei Principi per tutte le persone, eccetto quelli che fossero banditi di Venetia per delitto di molta offesa, ò per homicidio, col quale Saluo condotto la Sposa passò colla Sua Compagnia: argomento notabile della Superiorità del Mare, poiche i banditi da Venetia son banditi dall' Adriatico, come territorio suo, e non gli è permesso il semplice passaggio transitando da terre aliene in terre aliene etiadio in compagnia di gran Pr.pi; Aggiungerò con quest' occasione non essere legier proua di Giurisdittione in tutto il Mare il costume antichis.mo il bandir i Nauili

armati, e disarmati, che si uede eseguito etiadio ne' Nauili d' altri Principi, come nell' occasione narrata dell' hauer stabilito leggi, et ordinationi sopra la Nauigatione dell' esattione de Baty sarà il luogo di discendere nella 3.za Scrittura, si come anco il testimonio de Giurisconsulti si riferirà alla 2.da come in luogo proprio. Per compim.to di questa resta solo il raccogliere con breuis.me parole tutte insieme le conclusioni prouate. Ogni Dominio consta di titolo, e possessione. Il titolo del Dominio della Ser.ma Rep.ca sopra il Golfo contiene 4 conditioni, la prima, che non è in modo alcuno aquisato, mà nato insieme colla Rep.ca, e colla libertà sua in Aque libere, e non soggette all' horà ad alcuno. La seconda che s' è aumentato per legitime occasioni, e dilatato sopra le Aque lontane, doppo che furono abbandonate da chi le possedeua, e restauano senza persone, che u' hauesse Giurisdittione. La 3.a che si è conseruato colla uirtù dell' armi, col spargim.to del sangue, e de Tesori, e tutto per causa pia, e per rendere sicura la Nauigatione. La 4.a che è confermata da una longis.ma consuetudine, il principio della quale sopra ogni memoria. Queste 4 conditioni, lo rendono ben stabilito, e giustis.mo appresso la Mt.à Diuina, e la coscienza, et anco appresso la ragion naturale, et il Mondo, conuincendo quelli, che lo guardassero con qualche malignità. Mà oltre queste conditioni intrinseche, et essenziali s'aggiungono altre che se bene non apportano ragioni, seruono à maggior decoro, e manifestatione della uerità, queste sono primo l' assenso de molti Principi coll' implorare l' agiuti maritimi, ò chiedere licenze di trasportare robbe, e con patti, e conuentioni. La 2.da il testimonio degl' Istorici. La 3.a le attestationi, et approuationi de Giurisconsulti. La possessione attuale, e continuata s' è ueduta in tutti i tempi, e si uede anco al presente da tutti per 4 continuati, e non mai interrotti essercitij di Dominio: il primo per la continuata ellectione de Mag.li, che essercitano il Gouerno, in particolare per il Capitano del Golfo; il 2.do per le leggi in ogni tempo statuite sopra la Nauigatione, et eseguite con pene sopra i trasgressori: il 4° per l' essattioni imposte, e riscosse in ogni tempo, le quali cose essendo tutte notorie non può questo Dominio esser dedotto in controuersia, ne disputato, mà resta solo il continuar la possessione coll' essercitio de med.mi atti giurisdittionali, opponendo la forza à tentatiui, che fossero fatti in contrario, perche si come le ragioni, e titoli de priuati sono cadaueri senz' anima, quando non siano uiuificati dalla forza della legge, et il Giudice, che danno solo il uigo-

re: così le ragioni, e titoli del Prencipe son cadaueri, quando non siano animati dalla forza, e dall' uso di quella, dalla quale riceuono la uita. I Prencipi tengono uiue coll' essercitio, et essecutione le proprie ragioni per uno de rispetti, ò perchè portino dignità, o perchè portano utile, ò per essere necessarie alla continuat.ne del gouerno. Si uede con quanta accuratezza i Regni di Panica (*Francia?*) e di Spagna sostentano le loro pretensioni di precedenza, doue non u' è punto d'utilità senza hauer riguardo à disgusti, che perciò si danno l' uno all' altro, et à gl' impedim.ti che portano alle negotiationsi, e questo solam.te per conseruare l' honoreuolezza delle ragioni, che portano utile. Non occorre più parlar in anzi, essendo certo che gli Stati non si mantengono senza spesa, e la spesa non si fa commodam.te senza cauarsi l'utilità. Dove la necessità interuiene, e l' ha tanta forza, che non mette dubio nel lungo consiglio, mà spinge imediatam.te all' essecutioni. Mà la Giurisdittione di q.ta ser.ma Rep.ca sopra il Mare hà le due prime qualità: la dignità, essendo un titolo molto specioso, et honoreuole l' esser chiamato sig.e di tutto l' Adriatico, che se i Rè di Portogallo hebbero il titolo d' honoreuolezza il chiamarsi Pa.ni del commercio dell' Indie Orientali, si che se n' intitolarono nelle loro pubbliche scritture, maggior dignità si deve fare d' essere detto sig.e non del commercio Maritimo, mà del Mare stesso. L' utilità è manifesta, perche oltre il beneficio de datij riduce il comercio à Venetia, cresce il negotio della Città, e la fa più ricca, et abbondante, da che anche il Prencipe può cauar mag.e frutto publico. Mà alla dignità, et utilità s' aggiunge la necessità ancora, perche la uita di quest' Inclita Città stà nel mare, e suo comercio con quel solo è ridotta in q.ta grandezza, se quello sia diminuito, bisogna q.ta ancora s' indebolisca, onde per conseruarla è necessario mantenerlo, e se è sminuito, restituirlo come prima, e doue son congiunte queste tre ragioni insieme, non si può aggiungere incitamento mag.e E q.to è quello che hò giudicato douer riportar à S. Ser.tà per esplicatione del uero titolo, e possessione sua sopra il Golfo, il che apparirà maggiorm.te necessario, quando nell' altra scrittura tratterò gl' inconuenienti, che seguirebbero, ualendosi d' altro titolo. F. »

#### CHE IL TITOLO DEL DOMINIO DEL MAR

*non sia Priuilegio, e Prescrizione.*

“Ser.mo Prencipe.

“Hauendo spiegato nella prima scrittura, ch' il titolo del Dominio di V.ra Ser.tà sopra il Golfo non è in alcun modo aquistato, mà natto colla libertà della Rep.ca, aumentato, e conservato colla uirtù dell' armi, e spesa de Tesori, e confermato per immemorabile consuetudine, segue necessariam.te, che Priuilegio, e Prescrizione non u' habbino luogo, ne farebbe bisogno di considerare l' inconuenienza di questi titoli, quando l' usargli non fosse di perniciosa conseguenza.

“Non è sola opinione mia, che sia cosa pregiudiziale allegar Priuilegij in questa materia, mà alcuni ancora de consultori, che per commandam.to publico hanno scritto per il passato, assentirono (come cosa principalis.ma in

q.to negotio) che non si debba mai usare tal titolo, il che essendo stimato da me di molto momento, acciò che la sua importanza resti ben impresa mi par necessario esporre particolarmente le molte ragioni che necessitano ad astenersene. Vna è, perchè, chi riceue per Priuilegio, non è mai superiore, et assoluto Pa.ne, ne può dire, che la cosa concessa sia sua assolutam.te, mà resta sempre dipendente da chi l' hà concessa, mà il Dominio della Rep.ca è assoluto, e supremo, et indipendente; Adunq. non può nascere da Priuilegio. Del 1596 trattandosi di questa materia il Nuntio Apos.co à 2 d' Agosto nell' Ecc.mo Senato posto una longa scrittura, nella quale trà le altre cose disse, e hauendo la sede Apos.ca concessa la preeminenza del Mare alla Rep.ca, ella non deue chiamarlo suo, hauendolo per beneficio della S.ta Sede, alla qual obiettion non potrà mai dar buona risposta chi haurà questa falsa opinione, che il Dominio del Mare prouenga da Priuilegio. L' altra ragione è, perche chi hà ricouuto per Priuilegio, si può ualere di quello contro gl' altri, ma non contro chi l' ha concesso, e pure in materia di custodir il Mare, ò di nauigar per quello, con nessun Prencipato posson nascere maggiori, e più frequenti differenze che con Roma e coll' Imperio; per il che è molto pregiudiziale douendo trattar con essi l' ammettere che alcuna cosa sia riconosciuta da loro.

“Nella stessa scrittura sopra nominata il Nuncio presupponendo pure, che la Giurisdittione sopra il Golfo habbi origine da Priuilegio Papale usò questa ragione dicendo, che la Rep.ca non douerebbe usare contro la Sede Apostolica, e sudditi i suoi Priuilegij, che da quella siano statti concessi, e Martino Laudente Giurisconsulto doppo hauer detto, che il Priuilegio non si può interpretar contro chi l' hà concesso, soggiunse, e hauendo il Papa concesso il Priuilegio a' Venetiani, non douerebbe far pagar Datio alle Vettouaglie, che usano dalla Marca à Bologna. Obiettion che sarebbe molto difficile da risolvere, quando fosse stato riceuuto il Dominio del Mare da alcun sommo Pontefice, mà perche cio non fù mai uero, il Giurisconsulto solam.te in q.to attesta, che à suo tempo si pagava per transito delle Vettouaglie dalla Marca à Bologna, tenendo e' hauerebbe approuato il costume se non si fosse ingannato presupponendo Priuilegio. Vn' altro pregiudizio porta il ualersi di Priuilegio, perche quello può essere per diverse cause riuocato da chi l' hà concesso, e da successori suoi, et ancora da med.mi può essere ristretto, limitato, e dichiarato, onde il fondarsi sopra non è altro, che sottoporsi alla discrezione d' altrui, et essere sempre incerto. Ne gioua il dire che per riuocar un Priuilegio, ò per restringerlo si ricerchi causa legitima, e che la dichiarazione sia ragioneuole, tocca à chi hà concesso il Priuilegio, ò uerò al suo successore il quale potendosi mouere per affetti, ò per false opinioni, sempre chi possiede per Priuilegio, hà la possessione precaria, e ueram.te con buona similitudine si può dire, che il fondarsi sopra Priuilegio sia come fabricar un' edificio in suolo alieno.

“ Appresso dico, è cosa certa, che nessuno può concedere Dominio ad altri che non sia suo, et insieme è certo che ne il Papa, ne l' Imperatore da Carlo Magno in quà dal quale uiene l' origine di questo Impero, mai hano hauuto Dominio ne custodia di questo Mare, ne mai

han tenuto Armata in esso: Adunque mai hanno potuto concedere ad altri; onde se V.ra Ser.tà, cho tiene q.to Dominio da Dio, e da se stessa, dicesse hauerlo dal Pontefice, ò dall'Imperatore, si priuarebbe da quel che è suo, e darebbe à loro quello, che non hanno, ne hanno mai hauuto. A questo aggiunge, che qualunque asserisce di possedere per Priuilegio alcuna cosa, oltre l'obbligo di confessione, che il concedente hà legitimo Pa.ne, e suo superiore: quant' à quella parte è tenuto anco di mostrare la concessione, se fù fatta in tempo, del quale ui sia memoria, il che non è necessario, si è da tempo immemorabile, nel qual caso basta la fama, et opinione commune, che il Priuilegio ci sia, e basta allegarlo; mà oltre ciò è obligato chi lo allega, di rispondere à quelli, che uollesero prouare, che non sia uero. Gl' Ecclesiastici si sono già dichiarati di uoler combattere la uerità dell' Istoria d' Alessandro III quanto s' aspetta alla Vittoria hauuta dal Principe Ziani contro il figlio dell' Imperatore, e però hanno fatto scriuere al Baronio un lungo discorso nel Tom. 12 in contrario, dove si sforza con molti artificij e con gran affettione di mostrare, che all' hora il Papa era al di sopra, che non ebbe bisogno d' aiuto, ne u' interuennero forze della Rep.ca e molte cose dice ancora abbassando, e uilipendendo quanto può il Gouerno, e la potenza della stessa Rep.ca in quel tempo: il qual discorso se ben è coperto da lui con uerità e sincerità, non attende però affatto il uero fine Romano, che è di stabilire due loro pretensioni: Vna che il Mare debba esser riconosciuto da Roma, l'altra che per pure, e mera gratia, e non per ricompensa d' aiuti prestati. Lo scopo di tutta l' opera del Baronio non è altro, che mostrare, che tutti i Principati hanno dipendenza dal Papa, et horà tocca questo, horà quello nel Tom. 11, scrisse anco contro la Monarchia di Sicilia, si come nel 12 contro l' Istoria d' Alessandro, e l' Ser.mo Rè Catt.co, con tutto che la sua potenza porrebbe, che lo douesse rendere sicuro da tutte le macchinationi, che posson essere fatte con scritte, e con libri, non dimeno u' ha fatto riflesso sopra, e l' hà stimata cnsa da non prezzare, e quella M.tà è uenuta in rissoluzione non solo di proibire quella parte dell' opera del d.to Cardinale in tutti i suoi Stati con pene grauis.me à chi la portasse, ò ritenesse appresso di se, mà ancora con un suo Editto pubblicato per i suoi stati hà prononciato una seueris.ma Censura contro il Cardinale, il qual esempio mostra, che questo altro tentatiuo del Baronio toccando l' Istoria d' Alessandro III merita che dalla Ser.ma Rep.ca ui si habbi sopra la debita consideratione, acciò in progresso di tempo non partorisca qualche scandalo.

“Mà perche quasi tutti Giurisconsulti attestando questo Dominio del Mar l' attribuiscono à Priuilegio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero dicono dell' Imperatore, è necessario scoprir la causa del loro errore per hauer che rispondere à chi l' allegasse.

“Quelli che lo attribuiscono à Priuilegio Papale sono i fautori delle pretensioni Romane, et hanno tentato di sottoporre con uarie inuentioni tutti gli Stati al Pontefice, e doue non hanno scritte suppositie, delle quali abbondano s' attaccano ad oign congiuntura. Se potessero ascrivere il Dominio del Mare à qualche Pontefice più vecchio inanzi che le forze marittime della Rep.ca s' estendessero à luoghi lontani, lo farebbero volentieri, onde

non restano di scrivere uerisimili acc.e, mà l' esser fatto in Venetia con tanta solennità trà il Papa Alessandro coll' Imperatore Federico, li presta probabilità, come che fosse dato per allegrezza del buon successo, e come uolgarm.te si dice, per buona mano. La falsità convince, essendo quasi 100 anni inanzi successe tante speditioni in Terra Santa che fecero sentir à tutto il mondo le forze, che la Rep.ca contribuì, oltre altre guerre fatte in Dalmatia, et in Puglia, e dall'altra parte non hauendo mai quel Pontefice hauuto in Mare un Legno Armato, e non hauendo nella Riviera della Marca, e di Romagna, se non qualche ben uniuersale ricognitione, onde essendo questo chi non haueua niente che far in Mare, lo concesse à chi prima lo possedeua. Credo bene che alcun habbia equiuocato per lo sposare del Mare in luogo di dominarlo, e custodirlo, che lo sposare provenisse da Alessandro III, se ne fa mentione in alcuni libri antichi, de quali ui è copia nella Secreta, perche le scritte di quei tempi s' abbruciarono doppo. In quella copia si fa mentione che al ritorno del Doge doppo ottenuta la Vittoria, il Pontefice lo salutò domator del Mare, e per tanto li conuiene sposarlo, si come il Marito sposa la Moglie suddita. Non v' è parola alcuna che concedesse Dominio, ò autorità, cosa che non sarebbe statta tacciata, come più importante da chi fece mentione della Ceremonia, la quale chi la considererà auertendo quanto d' Ecclesiastico v' interuenga, e quanto sia singolare, e senza altro esempio, si renderà facile à credere che potesse essere instituita dal Papa. Primieram.te il nome di sposare è quello stesso, che s' usa nel parlare del Sacramento del Matrimonio, e u' interuiene benedittione, tutte cose che nessun Principe temporale hauerebbe ardito d' instituire da se med.mo massime in quei tempi, quando i Preti e Monaci dipendeano tutti da semplici cenni del Papa, le quali cose considerate seruono à leuare l' equiuocatione, et à mostrare donde hà hauuto origine questa falsa fama.

“Più habbiamo da pensar à quei Giurisconsulti, quali tengono, che qualunque Potentato possieda Mare de facto, l' habbia per concessione Cesarea, mà ancora che non possa essere legitimam.te tenuto, se non per Priuilegio Imp.le autentico bollato con Bolla d' Oro, et i Dottori seguenti (secondo è loro costume di citarsi l' uo no l' altro) fanno mentione del suo testimonio occultato, e lo seguono, anzi il Dottor Marta consiglia la Rep.ca à guardarsi dal dire di dominar il Mare per altro titolo che per Priuilegio Imp.le, perche ogn' altro sarebbe usurpativo, e tanto peggiore, quanto più antico.

“I fondamenti loro sono, che il Mare è del Principe, e Popolo Romano, per il che da nessuno può essere usurpato, ne occupato, onde se alcuno lo possiede, conuiene che cio habbi hauuto origine da concessione Imp.le della quale sola memoria non resta, si deue presupporre, che per l' antichità sia perduta, perche altrim.te il principio sarebbe statto uitioso.

“Mà q.ti med.mi Dottori soliti studiare nell' antiche leggi Romane quando per uerità quei Principi si chiamauano Pa.ni del Mare Mediterraneo, e de Golfi di quello, e spesso anco del Mondo (intendendo però del Mondo praticato da Romani) hanno pensato, che si come l' Imperatori de nostri secoli succedono à quelli in nome, così succedano in ragione, e potestà, e che di questi sia

tutto ciò, che fù di quelli, et anco à questi tempi ui sono di Legisti, che scriuono, che l'Imperatore è stato Pa.ne di Francia, e Spagna de Iure, se bene non de facto. Mà l'Imperatore è stato Pa.ne del Mondo Romano, mentre ch'ha hauuto forze terrestri da dominarlo, e del Mare, mentre ha hauuto forze marittime per difenderlo, e custodirlo: quando non ha hauuto più forze per tenerlo, e guardar il Mare, questo è restato senza Pa.ne, e passato poi nel Dominio di chi haueua forze da custodirlo, e proteggerlo. È verisimo che le cose publiche del Principe non posson esser appropriate à nessuno, mà s'intende con due limitazioni. L'una da nessun Priuato, perche da un'altro Principe posson essere uinte con guerra. È l'altra che s'intenda mentre esso le custodisce, e le protegge, perche se le abbandona affatto, restano di chi prima colla sua protezione le occupa, onde le leggi, quali dicono, che il Mar è del Popolo Romano, parlano di quando lo custodiuo, e proteggeua colla sua Armata, e non per il tempo presente, quando non resta del Popolo Romano altro che il nome. E quando dicono che la consuetudine immemorabile presuppone Priuilegio, conuiene intendere così, che si tratta del supremo Principe al suddito, il quale possiede alcuna Giurisdittione, che spettasse perinanzi al Principe, si deue presupporre priuilegio, perche per nessun altro titolo la Giurisdittione può passare dal Principe al Priuato, saluo che per concessione, mà quando si tratta tra due Principi supremi, et uno tiene da tempo immemorabile territorio, e giurisdittione, che l'altro hauesse prima, non s'hà da presupporre Priuilegio, perche non cade trà i supremi, mà bensì una dell'altre ragioni, colle quali passano i Dominij da Principe à Principe, che sono ragioni di guerra, conuentioni, patti, o uero mancamenti di forze; onde hauendo la Ser.ma Rep.ca da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che già fu del Popolo Romano, se nell'Istorie non si sapesse come sia passato in lei, si douerebbe presupporre uno de sudetti titoli, il che non occorre trattare ulteriormente essendo certo, che u'interuenne la debolezza di quello à poterlo più tenere, e le spese della Rep.ca per custodirlo, e se passò qualche scrittura, bisogna che quella fosse una confessione del legitimo titolo già acquistato. E in fatti così è, che nella secreta di V.ra Ser.tà ui sono lettere di sei Imperatori, Henrico V, Lottario II, Federico I, Henrico VI, Ottone IV, Federico II, che durano più di 100 anni, cominciando dal 1111 fino al 1220, nelle quali sono descritte le conuentioni, e patti loro colla Ser.ma Rep.ca, et è specificatam.te conuenuto, che sia amicitia trà Popoli sudditi dell'Imperio in Italia, et i sudditi d'essa Rep.ca, et è fatta nominatam.te mentione di quelli, soggiungendo che i sudditi dell'Imperio posano andare per i Fiumi, e Mare di Venetia, dalle quali conuentioni si uedono tre cose chiare. L'una che l'Imperatore non haueua Dominio d'alcun Mare. L'altra che la Rep.ca haueua Mar dominato da lei. La terza che si conuenne del pari trà l'Imperatore e la Rep.ca, che li sudditi dell'uno siano sicuri per i luoghi dell'altro. Al presente le conuentioni trà Principi si fanno per Instrumento, che poi è da loro ratificato. In quei tempi per la grandezza dell'Imperio non si consumaua far Instrumento, ma le contrattazioni si spediuan solam.te per Bolla Imp.le, appunto come costumano di far al presente

i Turchi nel trattare coi Principi Christiani. Vna di queste Bolle Imperiali sarà stata ueduta da Alberico, et egli per il troppo affetto che i Legisti, et egli in particolare portauano all'autorità Imp.le, che perciò anche fù in poca gratia della Corte Romana, perche seguì il sudetto Bauaro Imperatore contro Papa Pio XXIII per honorar più l'Imperatore haurà uoluto chiamarlo Priuilegio, e ueram.te haurà uista la Bolla col sigillo in oro, e letto il nome dell'Imperatore, e non passato più hauerà per congiuntura mal inteso il soggetto, e gli hauerà dato quel nome, che sarà stato causa dell'errore degl'altri, che senz'esaminare più oltre hano seguito il suo testimonio.

“ Sono altri Giurisconsulti, che ascriuono il Dominio del Mare alla Rep.ca per titolo di Prescrizione, il quale non si può, ne si deue in alcun modo usare, principalmente perche non è uero, e poi ancora perche mette in campo molte difficoltà, si dice acquistata per prescrizione quella Casa, la qual essendo ueram.te d'un altro, usandola per lungo tempo con buona fede, in virtù di questo lungo uso muta Pa.ne, e passa dal primo di chi era al secondo, che l'hà usata di maniera che per titolo di Prescrizione non si possiedono se non cose d'altri. La natura della Prescrizione è questa, che l'uso accompagnato dalla buona fede leua la ragione, e titolo, che non altro hà, e trasferisce il Dominio in chi hà posseduto ultimam.te la casa. Inferiscono i Dottori, che si uagliano di Prescrizione, che il Mare fosse dell'Imperatore di Germania, e che la Rep.ca usandolo per lungis.mo tempo dal principio di cui non u'è memoria, senza ch'esso Imperatore si sia opposto, ne hà acquistato il Dominio. Hà però questa Dottrina diuerse opposizioni. Vna, che l'Imperatore Germano non fù mai Pa.ne del Mar Adriatico, si che possa esser prescrito contro di lui. L'altra che la Prescrizione è cosa odiosa pigliando ad uno per dar all'altro, e però conuiene interpretarla quanto più strettam.te si può, si come per il contrario l'acquisto di cosa disoccupata, e non posseduta da altri è fauoreuole e merita d'essere amplissimam.te interpretato, mà la più importante è, che la Prescrizione ricerca necessariamente la buona fede, la quale in questo particolare sarebbe molto difficile da difendere, e spiegar in che modo potè occorrere, che il Mare fosse dell'Imperatore, e la Ser.ma Rep.ca credesse che fosse suo proprio, che non riceuesse il consiglio di quei Dottori che esortano à difendersi dicendo di credere, che i Mag.ri habbino hauuto Priuilegio dall'Imperatore, cosa che per le ragioni dette è falsa, e pernicioso, perche si deue fugir affatto il titolo di Prescrizione.

“ Hò bene insieme coll'Ecc.mo sig. Treno, col quale hò conferita questa parte che tocca i libri stampati, esaminati tutti i Giurisconsulti che trattano q.ta materia, l'opere de quali habbiamo potuto ritrouare. Vn solo moderno spagnolo s'opponne, e nega, che il Mare possi essere dominato, et in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venetia, e di Genoua, al quale sarà risposto nella 4.a consideratione in contrario. Ma ne habbiamo 23 scrittori di diuersi secoli incominciando del 1320 sin al presente, i quali chi in uno, chi in più luoghi delle loro opere tengono il Dominio del Mare di Venetia per giusto, e legitimo. Questi sono Alberico di Roan, Bortolo Baldo, Agostino da Perugia, Bartolomeo

Saliceto, Febino Sandis, Paolo de Castro, Angelo Aretino, Sanson, Bortolo Cepolla, Lorenzo Calconso, Giov. Bertachino, Beneueto Straccia, Martino Laudente, Francesco Balso, Nicolò Fusario, Angelo Matteaccio, Giov. Giacomo Marta, et il Collegio d'Ingelstat, de quali sei pongono la sola conclusione, che la Rep.ca di Venetia ha Dominio dell' Adriatico senza discender à spiegar il titolo, otto l'asseriscono à Priuilegio, 4 à Prescrizione, mà i più celebri che sono Bortolo, Baldo, Saliceto, Paolo de Castro, e Franco Balso pongono il uero fondamento, che è la sola possessione per l'antichità di tempo, e lungis.ma, et immemorabile consuetudine, alla quale io aggiungo, anzi mando inanzi quello dell'esser nato insieme colla Rep.ca, aumentato, e mantenuto colla uirtù, sangue, e spese, e ui soggiungo il concorso d'altri Prencipi, il testimonio de gl' Istorici, e l'approuatione de Giurisconsulti, trà quali quantunque non deouono essere riceuuti quelli, che si uagliano del Priuilegio, e consuetudine tacita, ò espressa, e presunta, ne quali, che si fondano in Prescrizione quanto à quella ragione, doue fanno il fondamento, debbiamo però ualersi dell' autorità loro in quanto uengono il Dominio del Mare per giusto, e legitimo, e per quanto readono chiaro testimonio, che già 300 anni a tutta Italia era noto, che il Mare si possedeua già tanto tempo, che all'horà non ui era memoria del principio. E se alcuno dicesse che non è lecito ualersi di parte del detto d'essi per testimonio, se receuendolo tutto: Risponderemo cio essere uero nelle cose de facto, e di quello, che il testimonio, dice di propria scienza, mà non di quello, che egli coniettura sopra, ò uero discorre esser de iure. Questo s'ha in fatto che nei tempi de 23 Giurisconsulti sopradetti era notorio il Dominio della Ser.ma Rep.ca, sopra il Mare, e che dal principio d'esso non u'era memoria: Mà qual fosse il titolo di questo Dominio non apparteneua ad alcuno il dirlo per coniettura, mà solo à chi fossero statte mostrate le ragioni publiche, onde con buona ragione ci riesce il loro testimonio di quello ch'hanno detto per scienza in facto, e si riprouano le loro conietture in iure. Da che haurà come rispondere à quelli che hanno introdotto falsi titoli di Priuilegio, e Prescrizione, essendo il mio reuerente parere, il quale sottometto à V.ra Ser.tà, e si userà il uero, il proprio, e tante volte replicato.,,

-----

DE SENI, RIDOTTI, PORTI,  
e delle Grauezze Maritime.

“Oltre le considerationi del Dominio del Mare in generale resta il terzo Capitolo proposto, cioè particolarem.te trattare de Porti, Ridotti, e Seni, non per quei luoghi doue lo stesso Prencipe e Pa.ne del Mare, e della Terra, come in Istria, Dalmatia, mà rispetto à quelli, doue il Mar è sotto la Giurisdittione d'uno, e la Terra sotto un' altro, come occorre in Puglia, Romagna, et altre parti dell' Adriatico la qual diuersità di Dominij può far nascere disputa, se le Aque uicine a terra debbano seguire la conditione dell' alto Mare, et essere sotto la Giurisdittione d'esso, ò uero quella del continente, stando sog-

gette al Prencipe della Terra. È u'è apparenza che non si douesse hauere riguardo al Mare, perche le Aque de Seni sono così poco profonde, che più tosto si posson dimandar terra: Appresso cio si può allegare l' autorità di molti Dottori, quali dicono, che ogni Città, e Porto del Mar uicino à se, e maggiorm.te d'alcuni Porti, che le Città hanno edificato à mano, serrandoli con Moli, ò uero altri edificij che sarebbe molto inconueniente uolerli sottoporre ad altri. Mà in contrario è l' opinione uniuersale de Giurisconsulti, che de Seni, e de Porti (degl'aperti parlando, perche de serrati si parlerà à suo luogo) habbia Dominio quello stesso, che è Pa.ne del Mare, e nominatam.te d'Il' Adriatico quei Dottori ch' attestano il Dominio della Ser.ma Rep.ca, esplicano che si estende à Seni, e Ridotti, che essi chiamano Stationi, et à Porti, adducendo per ragione che quelle Aque sono continuam.te con quelle del Mare, si che trà loro non si può metter termine, che le diuida, ne si può trouar un confine doue l' uno finisca, e l' altro principij, per il che non potranno essere sotto il Gouverno di due, mà resterano alla conditione del Mare, del quale sono parti, non mettendo differenza trà Aqua profonda, poi che può anch' essere in qualche luogo uicin à terra maggior profondità, ch' in altro molto lontano. Mà la final ragione, per la quale tutte le Aque Maritime deouono essere sotto poste à chi signoregia il Mare, e perche il Dominio del Mare dice protezione, e custodia per la sicurezza de Nauiganti, et i Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bisogno di questa protezione e difesa, e come quelli, doue i Corsari e Ladri Marittimi hanno maggior commodo di far furbarie, adunque sopra di questi il Sig.e del Mare hà da essercitare la sua custodia, e protezione, come nell' alto Mare, e più essendo il bisogno maggiore. S'aggiunge che sarebbe uana la difesa dell' alto Mare, quando le uiolationi di quello fossero salue ne Seni, e Porti, potendo essi doppo fatta la preda hauer doue ritirarsi sicuri senza timore d'alcuno, il che riuscirebbe anco di danno alle Città uicine, le quali non hanno forze Maritime da reprimergli, se non fossero raffrenati da chi domina il Mare farebbero le prede senza alcun impedimento, per la qual ragione la Giurisdittione del Mare s'intende anche de Lidi, che hanno bisogno della stessa custodia, e protezione, e buona parte d'essi Giurisconsulti attestano nominatam.te, che la Ser.ma Rep.ca habbia giurisdittione anche nei Lidi, e si può per prouar questo addurre una Legge, la quale dice, che il Pa.ne del Mare hà insieme il Dominio di tutte le cose che il Mar non lascia ad altrui uso, come il suo profondo, che con il suo flusso ordinariam.te copre, e discopre, sia con molta, ò poca Aqua, e quel Arena ancora che copre nelle sue escrescenze straordinariam.te, se bene d' ordinario non è conditione cop.ta.

“È ben necessario metter differenza trà Seni, Ridotti, e Porti aperti à Porti serrati per rissoluere quell'inconueniente, che seguirebbe, se le Città non fossero Pa.ne de Porti edificati da loro. I serrati si come son custoditi da terra, così appartengono ad essa, e non al Mare, e sono sotto la giurisdittione del Pa.ne della Terra, perche il Dominatore del Mare non hà ragione doue non è Sig.e anco della Terra, mà gl'aperti non essendo custoditi da terra, mà solo dal Mare, e

colle forze maritime, fano una giurisdittione coll' alto Mare.

“ Il detto d'alcuni Giurisconsulti, che ogni Città Maritima possieda la parte del Mare uicina à se non conclude, che il solo Mar alto sia sotto l'Imperio dal Principe, et il prossimo à terra appartenga alla Città, se sarà inteso il uero loro senso, il qual è, che il Dominio universale del Principe sopra tutto il Territorio stà insieme con un altro specifico, che ciascun Priuato hà sopra una parte d'esso, la quale possiede, e non s' oppugnano l' uno l' altro, anzi per il contrario una senza l' altro resta imperfetto. E doue il Principe hà le sue Giurisdittioni in più d'una Città u' è un terzo Dominio imperfetto, che ciascuna Città hà sopra il suo Territorio, il qual è superiore à quello del Priuato, et inferiore à quello del Principe, questo s' ostende sopra alcune cose comuni, le quali benche siano ad uso di ciascun priuato, da nessun però possono esser appropriate, et usurpate per se solo, mà restano in commune della Città. Nel Mare non può cadere il Dominio del Priuato, perche non potendo per la sua instabilità essere diuso, non può parimente il priuato usurpar una parte, e circondarla e custodirla per se solo, eccetto che doue fosse qualche recesso, che potesse essere serrato con pali, e così fatto proprio. Mà perche il Mare prossimo alla Terra può ben essere usato continuamente da gl' huomini d' una Città horà da uno, horà dall' altro per transitarui con barche, o uerò per pescarui, pertanto u' è oltre il Dominio del Principe sopra il Mare anco quello che ciascuna Città hà sopra la parte à se contigua.

“ Cercano i Giurisconsulti di che quantità debba essere q.ta parte del Mare, che appartenga à ciascuna Città, et alcuni d' essi han detto che fosse 107 miglia. Mà parlando propriamente ell' è tanto grande, quanto che può adoprar à suo uso senza ingiuria de suoi Vicini, perche una grande, e popolata Città sul Mare, la quale abbondi di Siti, e terreni, doue caui il suo Vitto, hauerà pochi, che uogliono far il mestiero di Pescatori, è così si ualerà di poco Mare, doue una piccola Città con poche commodità in terra attenderà à cauar il Vitto dal Mare, e si ualerà di gran parte d'esso, e non altrimenti hanno uoluto intendere i Giurisconsulti delle 100 100 miglia, ponendo un numero determinato, cioè le Città sono P.ane di tanta parte del Mare, quanti' hano bisogno di ualersi senza ingiuria d' altri, se fossero ben 500 miglia.

“ Questa sorte di Dominio, che le Città hanno nelle parti uicine à loro, non ripugna à quello che hà sopra le stesse parti un Principe P.ane di tutto il Mare, imperoche non s' estendono alle med.me attioni.

“ Quello del Principe stà nella custodia, difesa, protett. e giurisdittione, quello delle Città, è per ualersi dell' aque à beneficio commune de Popoli ne popoli, ne u' è differenza, se quelli siano sudditi dello stesso Principe, o d' un altro. Mà si come col Dominio ch' hà la Ser.ma Rep.ca in tutto il Mare, ne hano la parte sua le Città dell' Istria, e Dalmatia suddite, così anco le Città di Romagna, e Marca non suddite, mà ne queste, ne quelle per poter custodire la sua coll' armi, mà per poter ualersene à loro uso solam.te.

“ Essendo risoluto ch' il Dominio del Mare anco s' estenda à tutte le parti di quello resta dà uedere che

sorte d' attioni s' esercita. Il Mare Adriatico è il Territorio di Venetia, doue hà quella stessa autorità, e potestà, che hà ogni Principe nel Territorio suo, per il che hà da essercitar in Mare quelle attioni, che son essercitate da Principi nelle Terre di loro soggett.ne. Il Sig.e del Territorio per uirtù della Giurisdittione sua hà potestà di dar legge à tutti gl' huomini, che si ritrouano in quello, di punir i delitti fatti contro le leggi, e d' imporre contributioni, e grauezze per sostener i pesi, e spese, di che la protezione, e custodia hanno bisogno: Adunque per ragione della Giurisdittione, e custodia del Mare la Ser.ma Rep.ca può metter leggi alle Nauigationi, e Nauiganti, castigar i delitti commessi in Mare, et essigere Datij, et altri dritti.

“ Che possa dar legge à Nauiganti secondo che giudica necessario per sicurezza della Nauigatione, è cosa chiara, altrimenti non potrebbe custodir il Mare, doue ciascuno potesse usar il suo arbitrio, e senza timore uolere l' altro. E la Rep.ca in continua possessione di questo hauendo fatto ordinatione, che nessuno possa entrare nel Golfo con Legni Armati, la qual ordinatione hà fatto sempre esercitare con castigo de contrauenienti. Gli esempi sono molti antichi, e recenti, de quali alcuni più notabili sono narrati nella prima scrittura. Non si può metter in dubio, che il dire, Nessun entri in Golfo con Legno Armato, sia dar legge à chi uorrà nauigarui. Tengono Gio. d' Annonia, Felino Rasor, Bartolomeo Cepolla, Franco Balso, Benuenuto Straccia, e Nicolò Testatina, che la Ser.ma Rep.ca può prohibire, che nessun altro nauighi nel suo Mare. Al che fare si come non dubito punto, che manchi l' autorità, così è da laudare l' equità, e mansuetudine di questo Governo, che hà sempre uoluto la nauigatione essere libera ad ogni Nazione. Hà ben fatto leggi prohibitiue di portar certa sorte di merci, et obligar i Nauiganti à far scala in Venetia, le quali ordinationi si prouano essere legitime per la stessa ragione che il Principe P.ane d' una Regione può metter in contrabando quali merci li piace, può ordinare per qual via debbano passar i Mercanti, e Condottori, e doue debbano far ricapito. Per maggior confirmatione s' aggiunge, che Bortolo Saliceto, Gio. Bertacchino, e Bartolomeo Cepolla Giurisconsulti approuano per giusta, e legitima questa legge di far capitar tutti i Vascelli à Venetia. L' antica, e continua osservanza, qual legge si uede che ancora è approuata dalli sei Imperatori nominati nella seconda scrittura, i quali nelle conuentioni fatte del 1111 sino al 1220 colla Ser.ma Rep.ca pattuirono, che i sudditi Imp.li potessero andar per il Mar e Fiumi de Venetiani usque ad essi, et non amplius in modo che nauigando per il Mar di Venetia non poteuano capitar altrove che à Venetia. È statta ancora approuata questa legge da altri Principi del 1257. Manfredò come Tutore di Corrado Rè delle Sicilie dichiarò, che i sudditi del Pia non potessero portar merci oltre il tratto di Zara, et Ancona, se non à Venetia, e del 1259 fatto Rè doppo la morte di Corrado conformò lo stesso, atteso che sotto il Regno di Guglielmo II, che regnaua 100 anni inanzi, tutti gl' huomini dei Regni suoi osseruauano l' istesso, e consenti che i suoi sudditi ritrouati contrafare fossero liberam.te spogliati delle merci per contrabando. Resta ancora un' ordinatione del Senato fatta del 1327, che dà

Badelino, e Prementore in qua niuno possa portar merci altroue, che à Venetia, se non con licenza, et in esecuzione u'è una prohibitione del 1378 à quei di Rimini, Ancona, Fermo, et Ascoli, che non nauighino in Schia- uonia, e 88 anni doppo cioè del 1466 hauendo richiesto gl'Anconitani d'esser liberati da quell'obbligo, rispose il Senato che il Golfo era reso tranquillo per le molte spese, fatiche, e sangue de suoi Cittadini, che tutte le sue entrate ueniuanò di Golfo, che le cose ordinate dalla Rep.ca sopra la Nauigatione haueuano hauutto corso perpetuo, che il concedergli il nauigar in Schia uonia sarebbe con detrimento della Giurisdittione, e dell'Entrate, per le quali regioni non poteuano essere compiaciuti: E due anni doppo tornarono à dimandare di poter portar le loro merci à Rimini, che parim.te gli fù negato, come cosa contro le leggi, dalle quali cose si uede non solo che le leggi sono statte fatte, mà ancora osseruate per lungis.mi corsi d'anni unco de sudditi alieni, che nauigano per il Mare, si che la potestà di far ordinationi per l'immemorabile e lungis.ma consuetudine è stabilita.

“Il punir i delitti commessi in Mare hà l'istessa radice, perche uane sarebbero le leggi, quando non fosse la potestà di punir i delinquenti, con tutto ciò non è da tralasciare, che Paolo de Castro, e Bortolo Cepolla specificam.te attestano la consuetudine de Capi da Mare Venetiani di punir i delitti commessi in qual si uoglia luogo d'esso Mare, e nello Statuto Venetiano u'è un Capo, doue ordinano, che sia fatta ragione de delitti commessi in qual si uoglia luogo del Mare, come se fossero fatti in Venetia.

“Dell'autorità dell'imporre grauezze à chi nauiga per il Mare non è cosa che si possa metter in difficoltà. E cosa decisa per l'universal dottrina di tutte le genti, confermata ancora per la Diuina da S. Paolo nell'Epistola à Romani, e questa è, che Dio hà posto i Prencipi, e Potentati per protezione de buoni, e castigo de cattiu, e perche sono Ministri di Dio, in questo, per tanto i protetti son in obbligo di pagargli tributo, e gabelle, si come al Prencipe che hà la guardia, e custodia della Terra per conseruatione della publica tranquillità quelli che ne godono, deono contribuir le spese, che si fanno, e non solo i sudditi, mà anco gl'alieni, che transitando la ragione godono la sicurtà del camino, son obligati à pagar passaggi, e pedaggi: cosi tutti quelli, che transitan per il Mare, e per tanto godono la sicurezza da Corsari, e Ladri causata per la custodia armata del Dominatore, la quale non si può tenere senza dispendio, et oblige per ricognitione di quella protezione à contribuir alla spesa, e pagare l'impositione, etiandio che non toccasse terre del Pa.ne del Mare, ne partendo, ne passando, ne arri- uando, perche nella stessa schiena del Mare caua beneficio di quella custodia, che la rende sicura. È tant'è dubitare se i Nauiganti siano obligati contribuire per la custodia del Mare, quant'è dubitare, se nel transitò corrente che passa per le strade d'un Dominio senza toccar le Città sia obligato à pagar Datio. Di questo nessuno dubita, mà confessa, che deue riconoscere quello che li tiene la uia libera, cosi nel Mar alto per la stessa ragione hà da riconoscere chi glielo tien sicuro. E questa uerità è statta praticata per i tempi passati nel Mar Adriatico, nel quale resta memoria nell'Istorie, che

sino del 1225 il Doge Tiepolo ponesse un Datio à qualunque nauiga per il Mare, la qual impositione però non si deue credere, che fosse la prima, mà che fosse sempre in uso per il tempo inanzi, doppo che fù presa la protezione, e custodia del Golfo. A questa impositione hanno acconsentito i Prencipi possessori, del continente intorno del Golfo, quali uolendo trasportar robbe per Mare da un luogo all'altro, etiandio essendo tutti due sotto il Dominio, hanno richiesto licenza, il che è tanto quanto riconoscersi obligati à pagare, perche chi dimanda essentione da un pagamento, confessa il debito. Sono statte concesse licenze à Pontefici, Imperatori Rè di Napoli, Potentati, e Città della Marca, d'Ancona, e di Romagna, Duchi di Ferrara, et altri Prencipi, che restano registrati ne Libri publici, dei quali hò fatta mentione nella prima scrittura.

“Da Datij imposti dalla Ser.ma Rep.ca particularm.te sopra le merci de Nauiganti dell'Adriatico, trattano gli infrascritti Giurisconsulti da me ueduti, Bortolo, Angelo da Perugia, Bortolomeo Saliato, Giov. d'Annonia, Bartolomeo Cepolla, Martino Laudente, Giulio Torretto, Giov. Bertacchino, Egidio Bosio, e tutti approuano tali impositioni come legitime, et alcuni d'essi dicono che tanto la Ser.ma Rep.ca hà autorità d'imporre Datij nel Mare, e confiscar i contrabandi, quanto nella med.ma Città di Venetia. Le grauezze quando son antiche, et usate non pare che siano malageuol.te portate all' hora solamente quando di nouo s'impongono, ò uero quando disusate son innouate, uengono riputate grauami. Si come la Ser.ma Rep.ca è statta costretta per i tempi passati di metter impositioni sopra i Nauiganti, e costringerli à far scala à Venetia, cosi potrà ritornar in auenire la stessa necessità, se l'osservanza sarà statta negletta, e disusata, l'essatione, il rimetterla sarà con difficoltà, e mala soddisfazione hauendo legge antica, et eseguita, sarà con giustitia, et utilità presente, e futura continuare colla stessa equità, e moderatione osseruata, cosi nell'intentione come nell'esecuzione passate.”

## RISSOLUTIONI DELLE OBIETTIONI SOPRA IL

### *Dominio della Ser.ma Rep.ca nel Golfo.*

“Quelli che per il passato hanno uoluto mettere difficoltà al giusto, e legitimo Dominio della Ser.ma Rep.ca sopra il Mare, hanno usato tre sorte di ragioni.

“La prima, che il Mare di sua natura è libero, e commune.

“La 2.da perche la Ser.ma Rep.ca hà conuenuto con diuersi Prencipi della Nauigatione del Mare libera à loro sudditi.

“La 3.a d'un'asserta Capitulatione che dicono essere contratta con Papa Giulio II.

“Per la prima ragione dicono, che nelle Leggi spesso si ritroua, che il Mar non è d'alcuno, che è commune di sua natura, e ch'è publico per ragione delle genti, che non può esser occupato, perche non può esser confinato ne dentro positui termini, e però non può essere posseduto. Aggiungono, che si come l'aria, et il lume sono commui, perche l'uso dell'uno non uiene

impedito dall'altro di potersene ualera, così parimente il Mare, poiche per l'uso che habbi uno d'esso nauigandolo, non uien impedito, che non lo possa nauigar un'altro. Per le quali ragioni difeendono anco, che il Mare non si possi acquistare, etiandio per lungis.ma et immemorabile possessione, delle quali ragioni si uagliano adesso alcuni Scrittori Olandesi, per mostrare che dai Spagnoli non gli può essere prohibita con ragione la Nauigatione dell'Indie, e Fernando Vasquez Dottore Spagnolo trattando q.ta materia fa gran inuettaua contro quei Giurisconsulti ch'hanno detto, che i Venetiani, e Genouesi siano Pa.ni dei loro Mari, e che possono prohibire ad altri la Nauigatione dicendo, che sono opinioni contrarie alla natura, e che nel Mare nessuno può scriuer uso se non commune.

“Ma questo scrittore, e gl'altri che seguono la sua opinione hanno poco considerato, come s'intende, che il Mare per legge naturale sia commune, impercioche commune per natura egli è ne più ne meno di quello che sia commune la terra, la quale Dio, e la natura hanno concessa tutta al genere humano, e n'l'hanno diuisa, hanno però lasciato nella potestà de gl'homini il diuiderla secondo la loro comodità, et utilità, e si come giustamente un Popolo, che ha trouato una Regione non posseduta da altri, l'hà potuta occupare, e farla sua, e prohibirne l'uso ad un'altro senza offesa di Dio, ne della natura, anzi con diuina permissione, et approuatione parimente, così chi ha trouato un Mare non custodito, e non guardato da alcuno, hà potuto per sua utilità pigliarne la custodia con consentimento di Dio, e de gl'huomini, anzi che come in terra torna commodo à publico seruitio del genere humano che le Regioni siano diuise, e custodite, perche così si rendono sicure dalle uiolenze, e quello che ne hà assunto il Dominio, usa accuratezza nella custodia, e se non fossero appropriate per l'impositione humana di trascurar le cose comuni resterebbero neglette, et esposte ad ogni ingiuria: così torna à publico seruitio di tutti, che i Mari siano resi sicuri. Ne mai alcuno potrà scriuere ragione di q.ta chimerica differenza, che uogliam mettere trà la terra, et il Mare, anzi che le stesse ragioni d'occupatione, possessione, e consuetudine, le quali hanno ragione in terra, la danno parimente in Aqua; perche il Mare non si può diuidere con forze, e fabbriche come si diuide la terra, segue che il Priuato non può appropriarsene quella parte, che colle sue forze può tenere, mà si come è diuisibile in Golfi, e Tratti, così quelli posson esser posti sotto la giurisdittione di quei Principi, che possono custodirli, altrimente se non fosse diuisibile non potrebbe manco hauer diuersi nomi particolari. Non si potrebbe chiamar Golfo di Venetia se non fosse diuiso dal rimanente del Mediterraneo, ne di Mediterraneo potrebbe hauer il nome se dalla stretto di Gibilterra non fosse diuiso dall'Oceano.

“L'esempio dell'aria, e del lume, non sono in proposito, perche nell'aria i cattui huomini non possono

metter impedimento all'uso, e perciò quella non hà bisogno d'esser custodita dall'ingiurie loro. Mà il Mare se non fosse custodito sarebbe da Corsari turbato, e reso senza niun buon uso. Ne si fano pagar Datij à Nauiganti, perchè usino il Mare nauigando, poiche quello non si consuma, mà si fa pagare, perche non si può tenere il Mar sicuro senza spesa, e cedendo quella sicurezza in beneficio loro è il douere che contribuiscano, essendo cosa naturale, chi è in parte dell'utile, sia anco in parte del peso, et hauendo così stabilito la Mtà Diuina, che chi è protetto dal Principe, lo riconosca con contributione, e Datij. Non è pari la controuersia trà Spagnoli, et Olandesi alla causa della Rep.ca Ser.ma, prima, perche le pretensioni de gl'Olandesi non sono sopra un Mar serrato, e limitato, posseduto, e custodito con fatica, e spesa di tempo immemorabile, come è questo di Venetia, trattano dell'Oceano che per la sua immensità da nessuna potenza humana può esser guardato tutto. Poi s'aggiunge, che ancora non eccede la memoria de gl'huomini il principio della Nauigatione de Spagnoli, già meno di 100 anni principiata, doue che nell'Adriatico il Dominio è nato colla Rep.ca, e stabilito colla consuetudine immemorabile, per il che non s'hà da fare alcuna comparatione di queste ragioni.

“Ma alla 2.ta, che la Ser.ma Rep.ca habbi conuentione con diuersi Principi, particolarmente co'successori di Carlo V., e Ferdinando Imperatori, e forse ancora col Sommo Pontefice per una pace fatta in Bologna nel 1529, nella quale specificamente si conuiene, che i sudditi loro possano nauigare sicuramente, e liberamente, si risponde che poche paci si trouerano fatte trà Principi, doue non sia un Capo di questo tenore, che i sudditi d'uno di loro possano transitare, e negoziare sicuramente e liberamente nelle parti dell'altro, e questo perche ne' tempi della guerra l'ostilità non solo è contro i Principi, mà ancora contro i sudditi: nessuno però mai dirà che i sudditi dell'uno douessero esser esenti nelle parti dell'altro, così dell'osseruanza delle leggi, come del pagamento de Datij, e grauezze. Essendo stata guerra inanzi del 1529 tra sudeti Principi, e la Ser.ma Rep.ca, era per conseguenza l'ostilità anco uerso i sudditi, e l'impedimento al negotiar, e transitar alle parti l'uno dell'altro così per terra, come per Mare. Nella pace leuandosi l'ostilità trà Principi per un Cap.io speciale conforme l'uno dell'altre Paci è data sicurezza à sudditi di transitar, e negotiar per terra, e per Mare, s'intenderà dunque il nauigar tutè, e liberè nel Golfo Adriatico, Seruate le ordinationi di quelle Nauigationi. Poter far una cosa con sicurtà, e libertà non uol dir arbitriamente, e secondo l'apetito irragionevole di ciascuno, mà uol dire sicuramente, e liberamente seruate però le leggi.

(Continua.)